

CORTE COSTITUZIONALE INTEGRATA

Delibera 6 maggio 1977

Disposizioni relative alla incompatibilità funzionali dei Giudici aggregati

I. I giudici aggregati, titolari di uffici o impieghi pubblici, debbono essere posti d'ufficio in aspettativa od in congedo secondo quanto previsto dalle discipline normative ad essi applicabili.

II. I giudici aggregati, titolari di funzioni pubbliche elettive, debbono astenersi da ogni attività del loro ufficio.

III. I giudici aggregati liberi professionisti debbono sospendere l'esercizio della loro attività, informandone gli organi professionali e ove necessario — se avvocati o procuratori — i giudici e le parti interessate, nei cui confronti può sempre esser fatta valere la situazione di incompatibilità funzionale.

IV. Per tutte le altre attività vietate a norma dell'art. 7 [l. 11 marzo 1953, n. 87](#) è sufficiente la sospensione effettiva delle attività stesse.

V. È inibita ai giudici aggregati qualsiasi attività inerente ad una associazione o partito politico.

VI. Le incompatibilità funzionali previste dalle precedenti disposizioni decorrono dalla costituzione del collegio e permangono per tutto il periodo in cui i giudici aggregati esercitano le loro funzioni presso la Corte.